

La tutela del Patrimonio Culturale

***dalla formazione del servizio di tutela
alla normativa pre Codice BCP***



La tutela negli Stati Pre-unitari

Per secoli le rovine della Roma Imperiale rappresentarono per i Romani una sorta di cava a cielo aperto, ove reperire materiale da costruzione.



**Stampa del Piranesi raffigurante
il Campo Vaccino dalle Vedute di
Roma 1748-1778**



Francesco Petrarca
(1304-1374)

in un disegno di scuola padovana del 1379


NEL TRECENTO SONO DA RICORDARE LE DURE ESPRESSIONI DI FRANCESCO PETRARCA (CON MOTIVAZIONI PIU' POLITICHE CHE ARTISTICHE) NELLA SUA *HORTATORIA* A COLA DI RIENZO E AL POPOLO ROMANO (1347):

“(...) incrudelirono sui palazzi crollati per vetustà o per violenza, dimore, un tempo, di uomini illustri; poi sugli spezzati archi trionfali (...) né si vergognano di fare vile mercato e turpe guadagno dei frammenti della stessa antichità (...).

Così a poco a poco le rovine se ne vanno, così se ne vanno ingenti testimonianze della grandezza degli antichi.”

Con i papi del primo quattrocento romano si avverte un più deciso e concreto interesse per le testimonianze antiche in quanto tali:

Disegno anonimo del '400




Eugenio IV (1431-1447) libera il Pantheon dalle costruzioni che vi si erano addossate

Sisto IV (1471-1484) isola i resti dell'Arco di Tito dalle fortificazioni medievali erette dalla famiglia dei Frangipane.



Nicolò V (1447-1455) fa restaurare da Bernardo Rossellino la Chiesa di Santo Stefano Rotondo (1453)



**Questo restauro fu così commentato da Francesco di Giorgio Martini:
*“Rafacionollo Papa Nicola, ma molto più lo guastò.”***

Pio II

promulga nel 1462 la bolla
CUM ALMAN NOSTRAM URBEM
a tutela dei monumenti e dei ruderi.

Paolo III

nel 1538 promulga un'altra bolla per
invitare alla conservazione dei
monumenti di Roma, oltremodo
significativa anche se non risolutiva.



**Cella trichora presso le Catacombe di San Callisto in Roma
(IV secolo) così come apparivano in un disegno del 1850**

Disciplina dell'esportazione Ducato di Parma (1760) e Modena (tariffa di dazio del 1857)

Legge del Granduca Leopoldo
18 aprile 1854

Disposizioni imperiali nel Lombardo-Veneto
(1850)

Istituzione Imperiale e Regia Commissione Centrale per lo studio e la conservazione dei monumenti artistici e storici

Chirografo di Pio VII
2 ottobre 1802

- disciplina organica della protezione dei beni
- conservazione, restauro e scavi

Editto Pacca (Pio VII)
7 aprile 1820

Conferma Chirografo di Pio VII

R.d. di Ferdinando I di Borbone
13 maggio 1822




**Numerosi editti tra il
 XVII e XVIII sec.**
 (soprattutto a Stato Pontificio)

**Presa di coscienza della
 necessità di difendere
 il patrimonio
 storico-artistico**


**Netta concentrazione
 sull'istituto
 dell'esportazione**

L'Italia unita

La difesa del patrimonio storico-artistico nel Regno Unito




Caratteri di fondo



Prevalenza dell'ideologia liberista ottocentesca

- **Art. 29 Statuto Albertino:** *“Tutte le proprietà senza alcuna eccezione sono inviolabili”*
- **La proprietà nel codice civile napoleonico**



Scarsa propensione all'intervento pubblico nella protezione dei beni e nella regolamentazione degli scavi

1860-1865

Processo di catalizzazione delle competenze (consultive) riguardo alle Bellezze Artistiche intorno al


Ministero della Pubblica Istruzione

(ancora con una forte presenza del Ministero dell'Interno)

Da cui la proposta per la formazione delle:

Commissioni consultive conservatrici

Si stanziano a livello regionale e sono preposte alla individuazione dei beni e all'ispezione



- Commissioni di nuova istituzione
- Presenza di organismi con ambito territoriale essenzialmente municipale
- Delimitazione del territorio di competenza delle commissioni
- Confine di provincia
- Territori non annessi

> *Deputazioni di Storia Patria*

1865-1974


Rafforzamento degli organi centrali e loro organizzazione in **Giunte** e **Consulte** specifiche.

Si iniziano a differenziare le competenze ... anche se il MONUMENTO è vissuto sempre come esempio per la formazione nelle Accademie.

Nel frattempo si rafforzano e distribuiscono sul territorio gli organi periferici:

Commissioni consultive conservatrici

In parallelo sussistono soprintendenze speciali archeologiche (Roma, Pompei, ecc.)



1875-1880

Il 1875, con il dicastero di **Ruggero Bonghi**, si avvia un processo di normalizzazione molto importante.

Ripensamento dei doveri dello Stato:

-Definizione di **VALORE**

-Finalità della **TUTELA**



1. Distinzione dei **due rami** fondamentali del servizio:
 - *Archeologico*
 - *Belle arti*
2. *Diversa concezione degli organismi centrali*
3. *Riorganizzazione organi periferici*



1875-1880

27 nuove Commissioni Conservatrici Provinciali



Erano presiedute dai Prefetti, ma non avevano regolamenti simili a quelle precedenti

In parallelo si formano diverse organizzazioni di tutela

1875 - istituzione degli Ispettori agli Scavi e Monumenti

Ufficio gratuito, alla fine del 1876 erano già 111 per raggiungere nel 1879 le 205 unità.

NUMEROSI CONFLITTI DI COMPETENZA



1875-1880

1876 – Commissioni Conservatrici dei Monumenti ed Oggetti d'Arte e Antichità

Composte da:

Prefetto



4 o 8 membri:

-metà del Governo

-metà del Consiglio Provinciale e Comune

Ispettori

Situazione più omogenea e strutturata, con personale di ruolo ...
..... ma mancano sempre i supporti legislativi



1880-1890

Importante decennio di verifica e di profondo ripensamento

- Necessità di varare la legge di tutela
- Maggiori risorse finanziarie
- Formazione di personale tecnico-scientifico per dotare le strutture periferiche

Far diventare le strutture periferiche non solo organi consultivi ma operativi e di vigilanza.

1882 - Norme sui restauri degli edifici monumentali

Camillo Boito - 1883
Congresso degli ingegneri e architetti italiani




1880-1890

1881 – Direzione Generale Antichità e Belle Arti

Strutturata in 4 uffici:

- Antichità classiche
- Arte medievale e del risorgimento
- Arte contemporanea
- Personale e servizi




1880-1890

1884 - Delegati regionali

per la riforma dell'elenco dei monumenti

Catalogazione come elencazione con finalità di tutela giuridica

Anche con indicazioni sullo stato di conservazione e perizie sommarie degli interventi necessari per la tutela



- Sedi delle Delegazioni
- Delimitazione del territorio di competenza delle delegazioni
- Confine di provincia.

1880-1890


1889 – Commissariati per le Antichità e Belle Arti

Deliberavano su importanti questioni quali i **lavori di manutenzione** e di **consolidamento** e le **autorizzazioni o i divieti di esportazione**.

Decentramento a scala regionale di funzioni prettamente statali.



TAV. II – COMMISSARIATI PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI (R.D. 20.6.1889 n° 6197)



- Commissariati pienamente istituiti
- Commissariati in cui vennero nominati i soli commissari
- Commissariati in cui vennero nominati i commissari e gli uffici tecnici
- Commissariati previsti e non istituiti
- Sedi dei commissariati
- Delimitazione del territorio di competenza dei commissariati
- Confine di provincia

1891-1896

Villari Giuseppe (ministro)

Due obiettivi fondamentali:

- Separazione insegnamento/tutela
- Superamento distinzione per epoche

1891 - Uffici Regionali

Strutture destinate esclusivamente alla tutela e conservazione dei monumenti (esclusi beni archeologici)

1896 - Ispezione generale

A cura degli ispettori del Genio Civile

Problematiche amministrative e contabili



- Sedi degli uffici regionali
- Delimitazione del territorio di competenza degli uffici regionali
- Confine di provincia

1896-1902

1897 - Soprintendenza ai Monumenti di Ravenna

Una risposta (voluta fortemente da Corrado Ricci) alla incapacità degli Uffici Regionali di gestire puntualmente gli interventi sul territorio.



1902 -1915

1902 - Legge n. 185 (10.06.1902)

Prima legge di tutela

1907 - Legge 386 (27.06.1907)


Istituzione delle Soprintendenze

-S. ai monumenti (18)

-S. agli scavi e ai musei (14)

-S. alle gallerie (15)

Istituzione del Consiglio superiore AA.
e BB.AA.



● Sedi delle Soprintendenze ai monumenti

— Delimitazione del territorio di competenza delle soprintendenze ai monumenti

— Confine di provincia

N.B. Per le modifiche apportate alle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze tra il 1907 ed il 1916 si veda la nota n. 51 del capitolo quarto.

1902 -1915

1902 – Legge n. 185

Protezione delle cose d'antichità e d'arte

Legge Nasi

Art. 1.

*Le disposizioni della presente legge si applicano ai **monumenti**, agli **immobili** ed agli **oggetti mobili** che abbiano **pregio di antichità e d'arte**.*

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti di autori viventi o la cui esecuzione non risalga al oltre cinquant'anni.

1902 -1915

1909 – Legge n. 364 (20.06.1909)

per le Antichità e Belle Arti

Legge Rosadi

Art. 1.

*Sono soggette alle disposizioni della presente legge le **COSE immobili e mobili** che abbiano **interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico**. Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni. tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.*

1902 -1915

1909 – Legge n. 364 (20.06.1909)

per le Antichità e Belle Arti

Legge Rosadi

I punti fondamentali sono i seguenti:

- La **inalienabilità** dei **beni demaniali** e del **patrimonio pubblico**.
- Il **regime vincolistico per la proprietà privata**, attuata attraverso lo strumento della notifica.
- L'istituzione del **diritto di prelazione** dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privati.

1902 -1915



Modulo K. K.

1909 – Legge n. 364 (20.06.1909)

per le Antichità e Belle Arti

Esempio di notifica



(Ed. Alinari) P. L. N. 10807, FERRARA - Il Palazzo del Diamante. (Biagio Rossetti, 1493.)

Visto l'art. 5 della legge 20 Giugno 1909 N.º 364:
Sulla richiesta del Ministero della Istruzione pubblica.
Io sottoscritto messo comunale di *Alfonzino*
ho notificato alla Signora *Bianca Meruzi*
in *Alfonzino*
che *la casa ove nacque il poeta Vincenzo Monti*

ha importante interesse ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli Art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34, 37 della citata legge.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge, ho rilasciato copia della presente all'indirizzo di cui sopra consegnandola nelle mani.

(Data) *Alfonzino li 28 Ottobre 1915*




Il Messo Comunale


Vaggarè Giulio

legislazione nel periodo fascista

Il modello politico-culturale



**Carattere autoritario-corporativo dello Stato:
lo Stato come organizzatore della cultura e del
consenso**



**Approccio interventista dello Stato nelle
materie di tutela dei beni culturali e ambientali:
nuovo concetto della proprietà privata**

legislazione nel periodo fascista

Il modello normativo



Disciplina articolata delle manifestazioni culturali e promozione dell'arte contemporanea

- 1927: costituzione del Sindacato degli artisti
- 1942: La legge del 2%




Riorganizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione

- Le nuove Soprintendenze (legge n. 823 del 1939)
- Istituto Centrale del Restauro (1939)
- Discoteca di Stato (1934)
- Riforma degli Archivi del Regno (l. 2006 del 1939)

legislazione nel periodo fascista

Il modello normativo



Il nuovo Codice Civile del 1942:


Art. 822 Demanio pubblico

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

legislazione nel periodo fascista

Il modello normativo




Il nuovo Codice Civile del 1942:

Art. 826 Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni

I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.


legislazione nel periodo fascista

Il modello normativo



L. 1089/39 (legge Bottai)

Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico



L. 1497/39

Protezione delle bellezze naturali

1939

L. 1089/39 (legge Bottai)

Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le **cose, immobili e mobili**, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le **ville, i parchi e i giardini** che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

1939

L. 1089/39

Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le **cose, immobili e mobili**, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

- a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
- b) le cose d'interesse numismatico;
- c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le **ville, i parchi e i giardini** che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

1939

L. 1089/39

Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico

Esempio di decreto di tutela



Mod. 43
(ANTICHITÀ E BELLE ARTI)

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 71 della legge 16 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Ritenuto che il LA CASA NATALE DEL POETA VINCENZO MONTI
sita in Via Passetto n.3 e terreno circostante
sito in Provincia di RAVENNA Comune di ALFORSINE
frazione di ... segnato in catasto a numero ... fg.89 mapp.10
di proprietà (di comproprietà) di COMUNE DI ALFORSINE
di (paternità)
consistente con Via Passetto e con proprietà stessa Ditta

conserva tutt'ora, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 giugno 1939, n. 1089, l'interesse particolarmente importante già notificato al proprietario in data 28 ottobre 1915, 195... ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e del regolamento esecutivo approvato con R. D. 30 gennaio 1913, n. 363;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare al proprietario la notifica di detto interesse, e di procedere, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, alla trascrizione del relativo decreto dichiarativo;


DECRETA:

È confermato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 16 giugno 1939, n. 1089, dell'immobile sopradescripto, il quale, pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario, domiciliato in ALFORSINE Via ... N. ... a mezzo del messo comunale di ...

A cura del competente Soprintendente
esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficaci confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, 4 11 1939



IL MINISTRO

Per copia conforme
Il Capo della Divisione

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione, io sottoscritto, meo del Comune di Alforsine, ho, in data di oggi, notificato il presente decreto al Sig. Ramello Orate mediante consegna fattane nel domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificata per Indro ...
Data 2/8/1939



IL MESSO COMUNALE



Mod. 23 (Belle Arti)

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE

UFFICIO DI RAVENNA

NOTA DI TRASCRIZIONE

a favore
DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
a carico

di COMUNE DI ALFORSINE (a)
domiciliato a

Sulla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione, si chiede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-3 (b) della legge 1 giugno 1939, N. 1089, la trascrizione dell'atto, che si unisce alla presente in copia conforme. Con tale atto è stato notificato, a norma dello stesso citato art. 2-3 (b) e per gli effetti di cui alla legge 1 giugno 1939, N. 1089, l'interesse particolarmente importante del seguente immobile:

(c) FABBRICATO CASA NATALE VI. CENZO MONTI
sito nel Comune di ALFORSINE
segnato in Catasto a POGLIO numero 89 (d) MAPPALE 10
confine con VIA PASSETTO

E CON PROPRIETÀ STESSA DITTA;



IL SOPRINTENDENTE
(A. Buonomo)

(a) Paternità.
(b) Cancellare il numero dell'articolo, che non è stato trascritto.
(c) Natura dell'immobile.
(d) Numeri catastali o delle mappe comunali.
(e) Indicare, almeno, tre confini dell'immobile.
11/29 1939
497 3199 3108
Gralla

1939

L. 1497/39

Protezione delle bellezze naturali

Art. 1.

Sono soggette a causa del loro **NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO**:

- 1) le cose immobili che hanno **cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica**;
- 2) le **ville, i giardini e i parchi** che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i **complessi di cose immobili** che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le **bellezze panoramiche** considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



I punti fondamentali delle leggi Bottai del 1939

❑ **organizza** in maniera razionale le disposizioni legislative di tutela del patrimonio, ma ad esse non seguirono dei decreti applicativi.

❑ Tali leggi ampliarono tuttavia il concetto di bene culturale, esteso a tutto ciò che ha rilevanza per la storia della nazione, e di godibilità pubblica, intesa come diritto alla **pubblica fruizione**.


❑ Introduzione dei concetti di “**interesse particolarmente importante**” (art. 2) e di “**eccezionale interesse artistico e storico**” (art. 5) del bene oggetto di tutela

❑ Integrale sottoposizione del **regime vincolistico autorizzatorio** anche suo beni privati




**Disciplina
rimasta
invariata fino
al T.U. 1999**

I limiti delle leggi del 1939



Visione conservativa e vincolistica dell'intervento a tutela del bene culturale e ambientale



Prevalenza del criterio storico-riduttivo: concezione estetizzante e romantica del bene culturale



Visione statica dell'azione tutoria in continuità con la legislazione pre-unitaria



Inoperatività delle leggi a causa del conflitto mondiale e forte scarsità di risorse per la loro attuazione


I beni culturali e ambientali nella Costituzione repubblicana




Art. 9 Cost.

- 1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.*
- 2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*


Art. 9, comma 2, Cost.




Richiamo alle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939




Superamento del criterio storico-riduttivo nel concetto edonistico e fisso di paesaggio



Superamento della concezione “materiale” del bene del patrimonio verso il valore della “memoria storica”



Nazione non come territorio, né come soggetto titolare, bensì come identità nazionale (fattori della..)



La tutela > significati ed evoluzione

il Dopo-guerra

Ma la cultura italiana nel dopoguerra aveva elaborato nuove idee in materia e queste spinsero il Legislatore ad intervenire a più riprese, mediante Commissioni e proposte di legge per modificare la filosofia di fondo delle due Leggi del 1939.

Passaggio **da una normativa** sostanzialmente **vincolistica** (come era quella del 1939), alla configurazione di un **ruolo dinamico della politica dei beni culturali**

- Per la prima volta il legislatore accolla **allo Stato le spese di restauro**, qualora il proprietario del bene non sia in condizione di sostenerle (legge 1552/1961);
- viene introdotto il termine “**valorizzazione**” (utilizzato per la prima volta nel d.p.r. 805 del 1970);
- vengono previste **agevolazioni fiscali** (legge 512/1982) ed **erogazioni liberali** in danaro per la promozione di manifestazioni culturali, interventi per migliorare le condizioni di sicurezza dei musei e degli istituti culturali;
- si consente ai privati la diretta **partecipazione alla gestione di servizi collaterali** a pagamento in musei, gallerie, biblioteche (legge “Ronchey” 4/1993).

Negli ultimi anni hanno fatto ingresso due nuovi importantissimi “soggetti”, prima quasi ignorati: i **Beni Culturali scientifici**, su sollecitazione del Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università che ha richiesto la tutela degli strumenti scientifici fisici, astronomici ecc □

E i **Beni Culturali etnoantropologici o demoantropologici** relativi alle testimonianze botaniche, zoologiche ed antropologiche.



il concetto di bene culturale è in
costante evoluzione.

1974

D.L. n. 657 (14.12.1974)

Istituzione del Ministero per i Beni Culturali e per l'Ambiente

art. 2.

Il Ministero provvede alla **tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese**. promuove la diffusione dell'arte e della cultura, coordinando e dirigendo iniziative all'interno e, salve le attribuzioni del ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso, all'estero.

ad esso sono devolute:

- a) le attribuzioni spettanti al Ministero della Pubblica Istruzione per le antichità e belle arti, per le accademie e le biblioteche e la diffusione della cultura, nonché quelle concernenti la sicurezza del patrimonio culturale;
- b) le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relative ai servizi della Discoteca di Stato, escluse quelle concernenti le registrazioni, rilevazioni sonore, ricerche e documentazioni.

I Ministro esercita la vigilanza sugli enti, istituti ed associazioni già attribuita nelle materie sopra indicate al ministero della pubblica istruzione ed alla presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ferme restando le competenze regionali, promuove, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico ed artistico della nazione nonché per la protezione dell'ambiente, con riguardo alle zone archeologiche e naturali, fatte salve le attribuzioni delle altre amministrazioni statali interessate e d'intesa, per le attività produttive, con i Ministri competenti.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI



Legge Galasso

(l. 431/1985)

Art. 1

Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i **territori costieri** compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i **fiumi**, i **torrenti** ed i **corsi d'acqua** iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le **montagne** per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i **ghiacciai** e i circhi glaciali;
- f) i **parchi e le riserve nazionali o regionali**, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i **territori coperti da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le **zone umide** incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i **vulcani**;
- m) le **zone di interesse archeologico**.

....

Legge Galasso

(l. 431/1985)

.....

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Testo Unico Beni Culturali e Paesaggistici

(D.Lgs. 490/1999)

2004

D.Lgs. 42/2004
Codice dei beni culturali e del paesaggio

Articolo 2

Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. Sono **beni culturali** le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
3. Sono **beni paesaggistici** gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE I**

Articolo 3

Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad

individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a

garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso **provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti** inerenti al patrimonio culturale.



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE I**

Articolo 6

Valorizzazione del patrimonio culturale

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a **promuovere la conoscenza del patrimonio culturale** e ad **assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica** del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

2. La valorizzazione **è attuata in forme compatibili con la tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Articolo 10

Beni culturali

1. Sono beni culturali le **cose immobili e mobili appartenenti** allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano **interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico**.

Purché l'Autore non sia più vivente e la loro esecuzione risalga ad oltre settant'anni.



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Articolo 10

Beni culturali

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- a) le **cose immobili e mobili** che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a **oggetti diversi** da quelli indicati al comma 1;
- b) gli **archivi** e i **singoli documenti**, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- c) le **raccolte librerie**, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- d) le **cose immobili e mobili**, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (3);

Autore non vivente, esecuzione oltre cinquant'anni



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio

PARTE II

VERIFICA D'INTERESSE (art. 12)

Per i beni pubblici di cui all'art. 1 co. 1 e 2

DICHIARAZIONE D'INTERESSE (art. 13)

Per i beni privati di cui all'art. 1 co. 3



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Decreto di tutela

MINISTERO DELLE PIANURE
NOTA DI TRASCRIZIONE

04 05 1999 15 8831 1730

QUADRO A
DATI RELATIVI AL TITOLO

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO
04 05 1999 2788/1999
MINISTERO BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DATI RELATIVI ALLA CONVENZIONE
ATTO AMMINISTRATIVO
CONVENZIONE VINCULI LOCALI

ALTRI DATI
SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
VIA SAN VITALE N. 17

MINISTRI AL VANTO

REDAZIONE: Anna Maria Janucci



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici
Il Direttore Generale

VISTA la legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico,
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29;
VISTA la nota prot. n. 19059 del 25/01/1999 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanezione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'immobile appreso descritto;
VISTA la notifica dell'1 aprile 1916 con la quale, ai sensi dell'art.5 della legge 20.6.1909, n.364, veniva assoggettato a tutela l'immobile denominato "Il Castellaccio" sito in provincia di Ravenna Comune di Bagnacavallo;
CONSIDERATO che è necessario aggiornare detta notifica per l'individuazione catastale attuale del cespite e la trascrizione del vincolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
RITENUTA pertanto la necessità di provvedere all'emanezione del presente provvedimento,
VISTO l'art.71 della legge 1 giugno 1939, n.1089,

DECRETA:

e rinnovata ai sensi dell'art.71 della legge 1089/1939; la dichiarazione di importante interesse già notificata ai sensi della legge 364/1909, per l'immobile denominato "Il Castellaccio" sito in Provincia di Ravenna Comune di Bagnacavallo via F.Baracca segnato al N.C.E.U. al fg.71 particella 573 confinante con particelle 631,221,220,547,548,545,215,222,223,618,579,226 stesso foglio e con via F.Baracca che, per i motivi contenuti nell'unita relazione storico-artistica, resta quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella stessa legge 1089/1939.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune di Bagnacavallo.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici di Ravenna esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo acquirente, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, o a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

ROMA, li **9 FEB. 1999**
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mario Serio)



Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI
PER LE PROVINCE DI RAVENNA - FERRARA - FORLÌ
RAVENNA

BAGNACAVALLO(RA)-Il Castellaccio

Relazione storico-artistica

Il Castellaccio, come da sempre l'edificio è stato denominato se la via su cui si affaccia era così chiamata già in un documento del 1477 conservato nell'archivio storico di Bagnacavallo, costituisce l'unico esempio ancora presente nel centro storico, di architettura civile fortificata quattrocentesca la cui mole domina ancora in elevazione e in estensione sul tessuto urbano circostante.

Più particolarmente significativo per l'integrità della conservazione sia nella morfologia sia negli elementi strutturali sia nella distribuzione dei vani il palazzo documenta in maniera esemplare la tipicità di quell'architettura.

La facciata (in mattoni a vista come tutta la fabbrica) massiccia e scarna imposta su un muro a scarpa cordonata si eleva su tre piani con aperture rettangolari irregolari dotate di inferriate al piano terra e di semplici davanzali al piano primo; quattro piombanti rettangolari e barbacani completano la struttura.

Da un alto e slanciato portale con arco a tutto sesto si entra nell'androne passante coperto da volte ribassate con unghie suddivise da archetti pensili che funge da cerniera della simmetrica distribuzione dei vani laterali; questi sono coperti da volte a catino con unghie variamente decorate secondo il repertorio locale etnoetnico.

Attraverso una stretta scala ad una rampa si accede al piano superiore che ripete la distribuzione classica dei vani dall'androne coperto da soffitto in legno a cassette si accede agli ambienti laterali tutti (come al piano terra) provvisti di camino e coperti o da cassette in legno o da soffitti decorati attribuiti alla seconda metà del sec. XIX.

Nel piano sottotetto caratterizzato da uno spazio immerso un tempo adibito a granaio, si possono vedere le enormi capriate che sorreggono le falde di copertura.

Nella corte interna si prolungano lateralmente due corpi di fabbrica a un piano il cui prospetto è alleggerito da una loggia sostenuta da pilastri; su un lato essa risulta tamponata.

Il palazzo che in passato apparteneva alla famiglia Papai, poi ai Conti Bejor, fu sede nel sec.XIX dell'Accademia di poeti e letterati dei Celliani.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
G.B.BEZZI Vecchia Bagnacavallo, Bagnacavallo 1962
C.POLGROSSI, Bagnacavallo Guida al centro storico, Imola 1980, pag.37

REDATTO DA: dott.ssa Nicoletta Urbini
VISTO IL SOPRINTENDENTE (arch. Anna Maria Janucci)

PER IL DIRETTORE GENERALE
Il Soprintendente
dott.ssa Nicoletta Urbini

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Serio
9 FEB. 1999

BAGNACAVALLO(RA)-Il Castellaccio in via F. Baracca

N.C.E.U. Scala 1:1000


Fg. 71 particella 573

Tutela ex lege 1089/1939 art.71

Redatto da:
dott.ssa Nicoletta Urbini

VISTO IL SOPRINTENDENTE
(arch. Anna Maria Janucci)

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Serio
9 FEB. 1999



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Articolo 45

Tutela indiretta

Il Ministero ha facoltà di prescrivere le **distanze**, le **misure** e le altre **norme** dirette ad

evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili;

ne sia **danneggiata la prospettiva o la luce;**

o ne siano **alterate le condizioni di ambiente e di decoro.**



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Articolo 20

Interventi vietati

1. I beni culturali **NON** possono essere

distrutti, deteriorati, danneggiati

adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.



2004

D.Lgs. 42/2004

Codice dei beni culturali e del paesaggio **PARTE II**

Articolo 21

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

-detta comunemente “parere” –

Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

- a) la **rimozione** o la **demolizione**, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali
- b) **i lavori di qualunque genere**
- c) lo spostamento, anche temporaneo
- d) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- e) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati
- f) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati